



Confindustria Radio Televisioni

CAMERA DEI EPUTATI

Commissione IX

Schema di decreto legislativo recante modifiche D.Lgs. 207/2021. AG 108

Osservazioni CRTV

Roma, 25 gennaio 2024

Premessa

Confindustria Radio Televisioni ringrazia questa Commissione per essere stata audita nell'ambito dell'*iter* di revisione e aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Il provvedimento in esame risulta di precipuo interesse per gli operatori del settore radiotelevisivo; pertanto, l'Associazione ritiene opportune evidenziare alcuni profili rispetto ai quali sarebbe auspicabile un intervento correttivo. A tal fine, si proporranno alcune considerazioni relative alle principali disposizioni in esame.

Modifiche proposte al nuovo comma 2 dell'art. 44

Testo originario

19. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;

Proposta di modifica al nuovo comma 2 dell'art. 44 (testo ~~eliminato~~, testo **aggiunto**):

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In **alternativa** ~~mancanza di esso~~ l'istanza, ~~conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti,~~ ai modelli di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;

Motivazione

Tale previsione si rende necessaria in quanto i portali telematici sono spesso inutilizzabili, vuoi per problematiche di funzionamento. vuoi per la mancanza di una interfaccia univoca, il che determina una gravosità del processo autorizzatorio.

Per ovviare a simili situazioni, che rallentano l'attivazione di nuovi impianti, si richiede che l'utilizzo della PEC sia sempre possibile.

Sempre per avere un processo snello e uniforme si chiede di poter utilizzare solo i modelli di cui all'allegato n. 12-bis.

Testo originario

20. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza, impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi commi 5 e 6, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;

Proposta di modifica ai nuovi commi 1 e 2 dell'art. 45 (testo eliminato, testo aggiunto):

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento **delle reti di comunicazione elettronica** ~~della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G,~~ sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza, impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi commi **4-bis e 4-ter** ~~5 e 6,~~ al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In **alternativa**, ~~in assenza del portale telematico~~ la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ~~ove non predisposti,~~ al modello B di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. **In alternativa** ~~mancanza del portale telematico~~ deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.».

Allegato 12-bis Modello A e Modello B:

Si propongono le seguenti modifiche:

- 1) aggiunta delle parole “Concessionario **o assegnatario del diritto d’uso**”
- 2) aggiunta delle parole “Estremi della concessione **o del diritto d’uso**”
- 3) sostituzione delle parole “dintorni ~~dell’apparato~~ **della stazione o dell’impianto**”

Allegato 12-bis Modello B Allegati alla istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Mappe del territorio circostante all'impianto.
- ~~- Stralcio del Piano Regolatore Generale con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);~~
- ~~- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;~~
- ~~- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;~~
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico;

Motivazione

Come anche stabilito da sentenza del Consiglio di Stato (n.16/2018), l’art. 45 si applica agli impianti radiotelevisivi. La revisione del Codice suggerisce di cogliere l’opportunità per esplicitarlo nel testo.

Per le stesse motivazioni di cui alle modifiche del comma 2 dell’art. 44 si propone inoltre di poter utilizzare alternativamente la PEC e sempre i modelli di cui all’Allegato 12-bis.

Infine si chiede di semplificare e ridurre il numero degli allegati di cui al Modello B.

Settore radiofonico

Considerazioni generali sul mercato radiofonico digitale

In Italia la copertura della popolazione, ad oggi circa l'88%, da parte degli operatori di rete nazionale in DAB+ è stata sviluppata soprattutto considerando l'outdoor, poiché il 70% dell'ascolto radiofonico avviene mediamente in auto.

Il quadro generale presenta delle asimmetrie che dovranno essere necessariamente riequilibrate, al fine di garantire l'avvio di uno sviluppo paritario tra le varie componenti del comparto e la conseguente stabilizzazione del sistema.

Infine, si segnala anche l'urgenza di interventi volti a favorire l'ampliamento della tipologia di apparati che devono obbligatoriamente essere dotati di ricevitore DAB, così come è necessario un richiamo alla corretta osservanza dell'articolo 98 *vicies sexies* del D. Lgs. 207/2021 che prevede l'obbligatorietà della dotazione del ricevitore DAB su tutti i veicoli della categoria M e N, oltre ai ricevitori domestici. Infatti, sono stati rilevati casi, seppur isolati, di tentativi di elusione della norma.

In ragione di quanto sopra rilevato, si riportano di seguito alcuni correttivi, sotto forma di proposte emendative al D.Lgs. 207/2021.

Misure per favorire lo sviluppo della radiofonia digitale terrestre in tecnologia DAB

Articolo 45

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) (ex art.87-bis Codice 2003)

All'articolo 45 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti (testo **aggiunto**):

5-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso alla realizzazione ed attivazione dei sistemi di radiodiffusione sonora DAB.

5-ter. Fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, i comuni, le comunità montane nonché gli enti parco, procedono ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 al rilascio delle autorizzazioni utili all'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre a larga banda DAB su tutte le infrastrutture esistenti già operanti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni.

Motivazione

Al fine di promuovere un rapido sviluppo della radiofonia digitale e la relativa transizione dei servizi di radiodiffusione analogici alla predetta tecnologia è urgente semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione oggi esistenti e in uso ordinario per le diffusioni analogiche FM. La modifica proposta consente di superare le difficoltà, sempre più frequenti, di reperimento di luoghi idonei all'installazione dei nuovi impianti per la radio digitale.

Articolo 46

(Variazioni non sostanziali degli impianti) (ex art.87-ter Codice 2003)

All'articolo 46 dopo il comma 1 aggiungere il seguente (testo **aggiunto**):

1-bis. Le variazioni agli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre in esercizio, rese necessarie per l'adeguamento delle reti diffusive, anche solo per la modifica della frequenza di esercizio, in conseguenza dell'applicazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione in tecnica digitale DAB, sono considerate ad ogni effetto variazioni non sostanziali indipendentemente dalla variazione della superficie di sagoma del sistema radiante.

Motivazione

L'inserimento di tale disposizione appare necessaria al fine di precisare che le tipologie di variazioni nella stessa indicate non determinano variazioni sostanziali dell'attività di radiodiffusione essendo connesse a processi di adeguamento delle reti realizzati in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Contributi annui per i collegamenti in ponte radio

ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 (ex art 34 e 35, comma 2,-del Codice 2003)

Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. "Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) hanno titolo all'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio. Per tale servizio sono tenute al pagamento dei contributi sopra definiti ridotti al 30 per cento"

Motivazione

Gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione. Gli operatori radiofonici svolgono la loro attività in un mercato economico decisamente inferiore a quello degli operatori di rete televisivi. Pertanto, appare congruo prevedere per la fattispecie radiofonica un contributo adeguato al proprio mercato di riferimento.

Articolo 98-vicies sexies

(Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo). (ex art 113 e all. XI eecc e art 74 codice 2003)

All'articolo 98-vicies sexies modificare il comma 2 come di seguito (testo **aggiunto** e testo ~~cancellato~~).

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale **compresi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone, immessi sul mercato e venduti al consumatore a decorrere dal 1° giugno 2024.** Sono ~~escluse esclusi~~ i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

Motivazione

Il concetto di ricevitore di "valore modesto" indicato al comma 2 dell'art.98-vicies sexies è assolutamente fuorviante. Oggi il chip di decodifica dei segnali della radio digitale, integrato anche con la ricezione della radiofonia analogica FM, ha un costo inferiore a 4 euro e conseguentemente non incrementa in modo significativo il valore commerciale al dettaglio di un ricevitore radio. Permettere l'esclusione dei "*ricevitori di modesto valore*" così come degli "*apparati di telefonia mobile smartphone*" dall'obbligo di ricezione dei programmi radiofonici digitali determina un rilevante danno per il consumatore. I servizi radiofonici saranno nei prossimi anni destinati ad essere diffusi esclusivamente in tecnica digitale.

Il costante mantenimento di "vecchi" prodotti, anche se di modesto valore, penalizza il mezzo radio e, nel medio periodo, costringerà il consumatore a rottamare il ricevitore radiofonico recentemente acquistato.

E' utile ricordare che, anche in questo caso, l'esclusione della telefonia mobile comporterebbe un danno per l'utenza, sia sul piano del pluralismo dell'accesso all'informazione e all'intrattenimento radiofonico, sia sotto il profilo economico creando un pregiudizio per il consumatore che, per fruire dei contenuti DAB+ con i dispositivi di telefonia mobile, si vedrebbe costretto a farlo solo attraverso l'utilizzo di applicazioni e, quindi, consumando capacità nelle attuali reti di seconda e terza generazione e pagando corrispettivi ai gestori telefonici per pacchetti dati consistenti, stante l'alto consumo di banda richiesto per l'ascolto dei flussi audio in relazione al tempo medio impiegato per la fruizione dei contenuti medesimi. Senza trascurare l'eccessivo consumo delle batterie.

Inserendo, invece, l'interfaccia DAB+ sui telefoni, gli utenti, soprattutto i più giovani, potrebbero beneficiare della fruizione gratuita ed illimitata di contenuti radiofonici, inclusi i nuovi programmi nativi digitali già disponibili.

Oltre a quanto sopra evidenziato, si ricorda come la norma italiana in materia (articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e articolo 28, comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") prevedeva l'obbligo della dotazione del ricevitore radiofonico digitale DAB+ oltre che sugli autoveicoli anche sugli apparati di telefonia mobile.

All'articolo 98-vicies sexies dopo il comma 3 aggiungere il seguente (testo **aggiunto**):

3-bis. L'obbligo di dotazione di un apparato per la ricezione della radio digitale ovvero della radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre DAB+, di cui al presente articolo, si applica ad ogni veicolo delle categorie M e N dotato di sistemi per la riproduzione di contenuti sonori o audiovisivi o servizi dati, direttamente, mediante i medesimi sistemi, o indirettamente, attraverso connessioni ad una qualsiasi interfaccia esterna.

Motivazione

Gli studi sull'andamento del mercato radiofonico hanno rilevato che la fruizione del mezzo radiofonico avviene, per lo più in macchina, mentre l'utente è in movimento; pertanto, è necessario prevedere l'estensione della norma in esame, disponendo l'obbligatorietà di tale interfaccia per la fruizione dei contenuti a tutte le categorie di veicoli; essa garantirebbe una diffusione ampia e sicuramente più celere di tale tecnologia, rispondendo adeguatamente alle nascenti necessità dell'utente.

Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri – ex art. 93 Codice 2003)

Si propone la modifica come segue.

*1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri **di qualsiasi natura** o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.*

Motivazione

Tale disposizione deve intendersi esclusione non solo di ogni onere, reale o contributo (in questo senso Corte Cost., 272/2020; Id. 336/2005) ma anche di oneri istruttori.

Si pensi al caso della “*perizia giurata dell’operatore*” di un tecnico abilitato, propedeutica al certificato post attivazione prevista da talune normative regionali (ad es. Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 14 del 2006). Infatti, recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno interpretato detta norma solo come divieto di imporre oneri economici/contributi, ma non anche oneri istruttori.